UNIVERSITÀ di VERONA

Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana

REP. N. 1570/2018 PROT. N. 127115 DEL 28/03/2018

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITA' CLAUDIANA DI CORSI UNIVERSITARI DI AMBITO SANITARIO

PREMESSO CHE

- ai sensi del D.lgs. n. 517/1999 e successivo atto d'indirizzo approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 la formazione delle professioni sanitarie avviene tramite protocolli d'intesa stipulati dalla Regione/Provincia Autonoma e l'Università per la definizione delle modalità delle reciproche collaborazioni;
- con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 55 del 18 novembre 2003 è stata istituita la Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" della Provincia Autonoma di Bolzano per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi universitari delle professioni sanitarie;
- con Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.lgs. 502/92 s.m.i. - precisando che predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista da questi corsi avviene nelle Università, nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Provinciale, istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;
- l'Università di Verona ha attivato presso la Scuola di Medicina e Chirurgia Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Master e Corsi di perfezionamento nelle professioni sanitarie, ai sensi della normativa vigente in materia;
- la Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso la Claudiana è interessata alla stipula di un protocollo d'intesa con l'Università conforme all'impianto normativo vigente che disciplini i rapporti tra i due Enti;
- Claudiana dispone di tutti i servizi necessari all'espletamento delle attività didattiche, di tirocinio e di sostegno agli studenti, in parte acquisiti tramite convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
- con apposite deliberazioni l'Università attiva i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n. 240/2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana (di seguito denominata "Claudiana"), istituita ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, nr. 18, con sede in Bolzano, via Lorenz Böhler, 13 Codice Fiscale 94086360214, rappresentata dal Presidente, Prof. DDR. Klaus Eisendle nato a

Bolzano il 4 aprile 1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 1545 della Giunta provinciale di Bolzano del 22/12/2015;

E

l'Università degli Studi di VERONA (in seguito denominata "Università"), con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale: 93009870234 e Partita IVA 0154104232 rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Sartor nato a Bolzano il 14 marzo 1953, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 19/02/2018 e del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 Oggetto del protocollo

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti vigenti, il presente protocollo disciplina il rapporto tra Claudiana e l'Università per la realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie e di alta formazione.

2. Nel rispetto del ruolo della Provincia nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del Servizio Sanitario Provinciale e dell'autonomia universitaria, Claudiana e l'Università, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia, concordano, entro il mese di giugno dell'anno accademico antecedente a quello di svolgimento, i corsi di laurea per le professioni sanitarie da attivare nell'ambito della Provincia, definendo la tipologia, la distribuzione dei corsi di studio per sede, nonché il numero di studenti da formare per singolo profilo professionale.

3. In accordo con la Scuola di Medicina e Chirurgia, sentita la Commissione Tecnica di cui al successivo art. 3, l'offerta formativa potrà essere ampliata con l'attivazione di corsi di alta formazione volti a formare figure professionali richieste nel territorio della Provincia in ambito sanitario. L'attivazione di tali corsi avverrà di volta in volta, in conformità a specifici accordi tra l'Università e Claudiana, nei quali saranno precisati i reciproci obblighi e, in particolare, gli impegni finanziari necessari per la realizzazione delle singole iniziative, prevedendo anche la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3 - Commissione tecnica

1. Claudiana e l'Università costituiscono una Commissione tecnica e s'impegnano a confrontarsi, almeno due volte l'anno, per la verifica dell'attuazione del presente protocollo d'intesa e per la risoluzione di eventuali criticità.

2. La Commissione è composta di nove membri di cui:
- un rappresentante della Ripartizione sanità della Provincia autonoma di Bolzano

- due rappresentanti della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università tra cui il Presidente della Scuola stessa;
- due rappresentanti dell'Università nelle persone delegate dal Rettore;
- tre rappresentanti della Claudiana tra cui il Presidente e il Direttore o loro delegati;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

e si avvale del supporto tecnico-amministrativo e di segreteria di Claudiana o del supporto degli uffici dell'Area di Medicina nel caso in cui le riunioni si svolgano presso l'Università degli Studi di Verona.

3. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, in qualità di uditori, esperti appartenenti agli Enti in ragione degli argomenti trattati.

4. La durata della Commissione è pari a quella del presente Protocollo di Intesa.

5. Il Presidente del Commissione è nominato a maggioranza dei componenti presenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare la Commissione stessa e di coordinarne i lavori.
Le determinazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione presiede all'attuazione delle attività didattico-formative ed in particolare:

- prende atto dei fabbisogni formativi espressi dalla Provincia e propone eventuali interventi per ottimizzare la programmazione e l'organizzazione delle attività formative;
- valuta annualmente gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'offerta didattica proposti da Claudiana sulla base della determinazione dei fondi disponibili di cui all'articolo 4 comma 2 del presente Protocollo;
- effettua una ricognizione della disponibilità di specifiche competenze didattiche dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, disponibili ai fini del successivo conferimento dell'incarico di docenza da parte dell' Università;
- evidenzia eventuali specifiche esigenze amministrative, tecnico-professionali e strutturali per lo svolgimento dei corsi;
- approva l'accreditamento, ai sensi della normativa vigente e secondo i requisiti e le procedure, previamente stabiliti, delle strutture sedi di tirocinio professionale;
- effettua il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche inerenti a ciascun corso di cui al presente protocollo, formulando eventuali osservazioni e proposte migliorative;
- esprime proposte per la nomina del Coordinatore della didattica professionale di ciascun corso di laurea;
- riferisce alla Scuola di Medicina e Chirurgia circa le iniziative, le modifiche o lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca programmate presso il Polo di Bolzano.

Art. 4 Impegno dell'Università

1. L'Università:

a. assicura per ciascun corso di studio i requisiti minimi di docenza previsti dalla normativa di riferimento;

b. assicura l'insegnamento delle discipline previste nel piano didattico dei corsi di studio, mediante il proprio personale docente, il personale dipendente di Claudiana e del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;

c. determina, mediante la Scuola di Medicina e Chirurgia, sentiti gli organismi didattici competenti, l'elenco degli insegnamenti del Regolamento didattico da affidare al personale docente universitario, al personale dipendente del Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano che raggiunge almeno il 50% del totale previsto dal piano degli studi e personale del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

d. Il 50% degli insegnamenti deve essere svolto in lingua tedesca;

e. provvede, previa emanazione di avvisi di selezione, alla stipula dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 ai dipendenti del Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano, del Servizio Sanitario Nazionale e degli esperti esterni, nonché al relativo pagamento dei compensi;

f. garantisce le attività di orientamento e la pubblicizzazione dei corsi di studio;

g. provvede alla liquidazione degli incarichi di docenza o all'assegnazione di fondi di ricerca ai professori che non saturano il potenziale didattico individuale;

h. provvede alla gestione e al rimborso delle spese di trasferta dei propri docenti;

i. assicura i necessari servizi on line e di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, nonché la necessaria formazione del personale della Claudiana;

j. garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nonché la copertura degli oneri per la responsabilità civile verso terzi per danni causati da studenti e personale universitario operante presso Claudiana;

k. entro il 15 settembre di ogni anno, inoltra a Claudiana l'elenco dei docenti incaricati, e per ognuno l'importo lordo previsto e la stima degli oneri.

2. L'Università di Verona trasferisce annualmente a Claudiana un importo pari al 30% della cifra derivante dalle contribuzioni versate annualmente dagli studenti frequentanti i corsi realizzati presso Claudiana al netto degli esoneri e dei rimborsi dei benefici derivanti dal "diritto allo studio", per interventi finalizzati al miglioramento della qualità formativa, al sostegno delle attività degli studenti e per la realizzazione delle azioni oggetto del presente Protocollo. Claudiana, una volta approvata la relazione consuntiva dalla Commissione Tecnica, s'impegna a rendicontare annualmente all'Università i costi sostenuti per gli interventi programmati e realizzati.

Art. 5 – Impegno di Claudiana

1. Per la realizzazione dei corsi di studio rientranti nel fabbisogno provinciale, Claudiana mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. Claudiana, s'impegna a garantire:

a. il trasferimento annuale all'Università di una somma pari al costo di tutte le ore di docenza erogata:
   - dai professori e ricercatori universitari comprese le ore di esame e di assistenza agli studenti per la tesi/esame di laurea;
   - dal personale del Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano e del Servizio Sanitario Nazionale;
   - dagli esperti esterni;
b. **per i docenti universitari**: il trasferimento all'Università di una somma pari alle spese di vitto, alloggio e trasporto con mezzi pubblici o auto propria per lo svolgimento di lezioni, ricevimenti ed esami presso la sede di Bolzano. Il rimborso delle spese di viaggio documentate o l'eventuale indennità chilometrica dalla sede dell'Università alla sede dei corsi di studio presso Claudiana è riconosciuto per un importo risultante dalle tabelle della Provincia di Bolzano;
c. **per il personale del Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano, del Servizio Sanitario Nazionale e per gli esperti esterni**: la gestione e la liquidazione delle ore di esame e di assistenza agli studenti per la tesi/esame di laurea e a rimborsare le spese di viaggio vitto e alloggio;
d. la retribuzione del proprio personale dipendente addetto alle attività di segreteria e del personale del Servizio Sanitario Provinciale a cui è attribuita la funzione di coordinamento e tutorato delle attività formative professionalizzanti nelle strutture interessate dai corsi di studio;
e. la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici) che si svolgono presso la stessa;
f. la copertura assicurativa di responsabilità agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche effettuate presso le proprie sedi nell'ambito della polizza assicurativa già attiva;
g. I costi generali, di gestione e funzionamento dei corsi di studio attivati presso Claudiana.

3. Il compenso lordo orario dell'attività di docenza, è definito di comune accordo tra l'Università e Claudiana negli importi di seguito indicati:

- docente universitario: euro 113,00 comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro;
- docente esterno a contratto dipendente del S.S.P. o del S.S.N.: euro 80,00 non comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro;
- docente esterno a contratto non dipendente del S.S.P. o del S.S.N.: euro 80,00 non comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro.

L'incarico di docenza comprende il ricevimento degli studenti nonché la gestione e presenza agli appelli di esame secondo tariffe da concordare con la Commissione Tecnica.

Eventuali modifiche degli importi dovranno essere concordate dalle parti contraenti e non potranno avere valore retroattivo.

4. Claudiana, si impegna a trasferire all' Università entro il 30 novembre di ogni anno, il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti. L'Università presenterà apposito rendiconto a Claudiana, per il relativo rimborso dell'attività effettivamente svolta (rimanente 50%) entro il 30 ottobre dell'anno successivo.

5. Claudiana organizza e gestisce l'esame di ammissione ai corsi attivati in Provincia di Bolzano.

Art. 6 - Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio sono svolte nelle sedi accreditate proposte dalla Commissione tecnica di cui all'art. 3, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. Per favorire lo svolgimento di un adeguato e proficuo tirocinio formativo Claudiana mette a disposizione "Coordinatori della didattica professionale" e assicura l'apporto di "Tutor professionali/clinici" dedicati, con un rapporto costante compreso tra 1:15 o 1: 20 tirocinanti contemporaneamente in base al modello tutoriale del corso. Tali figure sono individuate tra gli operatori sanitari appartenenti allo stesso profilo professionale tra coloro che sono in possesso di specifica esperienza didattica.

3. L'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal D.M. 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs. 502/92, art. 6, comma 3.

Art. 7- Sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotori (le Università) e ospitanti (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corso di studio e/o di tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare:

a. il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
c. il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.lgs. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante s'impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8 - Durata

1. Il presente Protocollo ha durata quadriennale a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 fermo restando il completamento dei corsi attivati in regime di convenzione.
2. Le disposizioni previste dall'art. 4 comma 1 lettera e) entrano in vigore a decorrere dall'A.A. 2018/19. Per gli incarichi di docenza relativi agli anni accademici precedenti, Claudiana

provvede direttamente alla gestione e al pagamento dei docenti non universitari secondo proprio tariffario e in continuità con il precedente protocollo d'intesa.

3. E' prevista la possibilità di rinnovo per uguale durata per espressa volontà delle parti da manifestarsi entro il 30/05/2018.

Art. 9 - Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella A - Tariffa Parte I del DPR N. 642/1972, sono assolti da ciascuna parte in ugual misura. L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005 e dalla Provincia su copia cartacea.
2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte II, D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

per la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana

il Presidente

Prof. DDR. Klaus Eisendle

19/03/2018

per l'Università degli Studi di Verona

il Rettore

Prof. Nicola Sartor

06/03/2018